

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Provvedimento 3 ottobre 2017; in G.U. del 19 ottobre 2017, n. 245

Modifiche al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione. (17A07057)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 6 del regolamento n. 24
del 19 maggio 2008

1. All'art. 6 (Gestione dei reclami) del regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 e' aggiunto il seguente comma:

«7. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, di cui all'art. 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i termini di cui ai commi 1 e 3 sono dimezzati.»

Art. 2
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.